



COMUNE DI BUSNAGO

Provincia di Monza e della Brianza

P.tta Marconi, 3 BUSNAGO 20874 tel. 039.682501 fax 039.6095041

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

NUMERO DELLA DELIBERA: 14 DEL GIORNO 08/08/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020.

IL GIORNO 08/08/2020 ALLE ORE 10:00

presso la sala delle adunanze e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i sottoindicati componenti il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all'Ordine del Giorno ad essi comunicato. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presenti / Assenti	Cognome Nome	Presenti / Assenti
CORTI MARCO	Presente	PACELLI LIDIA	Assente
FUMAGALLI ALESSANDRO	Presente	VISCONTI MARTINO	Presente
QUADRI DANILO	Presente	GALBUSERA	Assente
		PIERALBERTO	
MANTOVANI CLAUDIA	Presente	PENDEZZA ANGELA ELDA	Presente
BERNAREGGI CHIARA	Presente	TREMOLADA VALERIANO	Presente
MARCANDALLI ANTONIO	Presente	MARTINI PAOLO PRIMO	Assente
		SALVATORE	
NEGRI MARIA SIMONA	Assente		

TOTALI PRESENTI N. 9

TOTALI ASSENTI N. 4

PARTECIPA alla seduta Il Segretario Generale Giuliani Enrico Maria

RISULTATO legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Marco Corti nella sua qualità di Il Sindaco il quale dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica

Il Sindaco riferisce che viene confermata la tariffazione 2019 e viene stabilita una rata unica di pagamento al 31.10.20120.

La Consigliera Pendezza dà lettura di dichiarazione di voto scritta, allegata al presente atto.

Il Sindaco ricorda che, in sostanza, si tratta di una partita di giro e che occorre, comunque pagare il servizio di raccolta rifiuti.

La Consigliera Pendezza ritiene possibile prevedere delle riduzioni e ribadisce di non condividere la scelta della rata unica, sottolineando la situazione di difficoltà dei cittadini.

Il Consigliere Quadri rappresenta l'impossibilità di trovare 2 milioni in favore dei cittadini e sostiene l'opportunità di confermare il Pef 2019, per poi verificare i dati con le disposizioni di Arera, come anticipato in Commissione. Evidenzia la previsione di un abbattimento forfettario della quota variabile alle utenze non domestiche, in funzione della categoria economica di appartenenza, per una somma pari a €. 50.000 da recuperare con altre entrate o con economie di spesa. Ritiene difficile mantenere le 2 rate, ma sottolinea la volontà di tollerare eventuali pagamenti tardivi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 istituisce, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);
- il comma 738 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 abolisce l'imposta unica comunale, di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- il comma 683 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013 prevede che sia il Consiglio comunale ad approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e validato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Considerato che

- il comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 attribuisce all'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (di seguito "ARERA") le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'articolo 6 della deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019 disciplina la procedura di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti;
- la deliberazione di Arera n. 158 del 05/05/2020 di "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza covid-19";
- il comma 683-bis dell'articolo 1 della citata legge 147/2013, aggiunto dall'art. 57 bis del DL 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019, stabilisce che: *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."*
- il comma 4 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 differisce dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della TARI, previsto dal suddetto comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 147/2013;

Datto atto che

- l'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000 n. 388 e successive modificazioni che così recita: " Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota

dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

- il comma 2 dell'articolo 107 del citato decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, a seguito della conversione nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31 luglio 2020;
- con D.L. n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77 del 17/07/2020, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato ulteriormente differito al 30/09/2020;
- l'art. 138 del DI 19 maggio 2020 n. 34 ha uniformato i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al 31 luglio 2020, scadenza indicata per l'approvazione del bilancio di previsione, stabilendo che: *“Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*;
- il comma 688 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147 statuisce che: *“[...]Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI”*;
- il termine "di norma" del sopracitato comma 688, sebbene sia previsto il distanziamento di almeno due rate della TARI di sei mesi l'una dall'altra, consente di derogare, sulla base del principio di ragionevolezza, in presenza di una situazione di emergenza sanitaria come quella attuale, causata dalla pandemia da covid-19;
- il comma 5 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, stabilisce che: *“I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;
- il comma 15 ter dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020 [...]I versamenti [della TARI] la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

Richiamata

- la deliberazione di C.C. n. 13 del 16/03/2019 di approvazione del Piano Finanziario e tariffe delle componenti TARI (Tassa sui Rifiuti) anno 2019;

Tenuto conto che

- il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione, fino a tre anni, nei piani finanziari successivi a partire dall'anno 2021;
- la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa

sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Visto l'eccezionale momento di difficoltà dell'intero paese venutosi a creare per l'emergenza coronavirus - COVID 19 e il susseguirsi di decreti legge con varie tipologie di misure restrittive e per fronteggiare i contagi, sospendendo le manifestazioni od iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludica, sportiva, e religiosa, i servizi educativi delle scuole di ogni ordine e grado, apertura la pubblico dei musei od altri luoghi di cultura, oltre a misure di chiusura delle attività non essenziali;

Dato atto che la situazione di blocco sanitario ha creato difficoltà nell'elaborazione dei Piani Finanziari secondo il nuovo metodo previsto dalla delibera 443/2019 di ARERA e che la stessa normativa ha concesso più tempo per la preparazione dei Piani Finanziari 2020;

Dato atto che questa amministrazione intende attenuare l'onerosità della tassa sui rifiuti:

- alle utenze non domestiche (attività produttive, commerciali o di servizi) costrette alla chiusura forzata, conseguente allo stato di emergenza sanitaria dichiarato dalle autorità competenti, prevedendo una riduzione d'ufficio della quota variabile, agendo a "valle" delle tariffe 2019, con applicazione di un abbattimento forfettario, in funzione della categoria economica di appartenenza, sulla base delle specifiche indicazioni contenute nella deliberazione di ARERA n. 158/2020 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto che la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi è attribuita al consiglio comunale ai sensi dell'articolo 32 lettera g) della legge 8 giugno 1990 n. 142 e del comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;

Richiamata delibera C.C. n. 13 del 16/03/2019 recante "approvazione pef e tariffe tari 2019";

Ritenuto opportuno procedere all'adozione delle tariffe applicate nel 2019 nell'ambito della tassa sui rifiuti (TARI) anche per l'anno 2020 sulla base delle motivazioni sopra riportate;

Ritenute congrue le tariffe 2019 per le utenze domestiche e non domestiche al fine di garantire la copertura integrale dei costi stimati anche per l'anno 2020;

Tenuto conto che

- per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal vecchio regolamento IUC, e da quello nuovo approvato da questo Consiglio nella presente seduta, si rinvia alle norme legislative inerenti la tassa sui rifiuti (TARI), allo "*statuto dei diritti del contribuente*", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
- il comma 666 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- il comma 7 dell'articolo 19 del citato Dlgs. 504/92 è stato modificato dall'art. 38-bis del DI 26 ottobre 2019 n. 124, stabilendo che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e che, dal 1° giugno 2020, cambiano le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Monza e Brianza sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Tenuto conto altresì che le tariffe entrano in vigore a partire al 1/1/2020, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Considerato, che l'articolo 1 comma 689 della legge n. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

Ritenuto opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

31/10/2020 RATA UNICA ANNO 2020;

Acquisiti i pareri preventivi ed obbligatori ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Pendezza, Tremolada)

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di approvare**, per l'anno 2020 e con le motivazioni di cui in premessa, le tariffe della tassa sui rifiuti "TARI" già applicate per l'anno 2019, determinate con deliberazione di C.C. n. 13 del 16/03/2019, parte integrante alla presente deliberazione;
- 3) **di dare atto** che, entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 107, commi 4 e 5 del D.L. n. 18 /2020, l'autorità all'uopo individuata o struttura dell'ente con adeguati profili di terzietà provvederà alla validazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 sulla base del metodo elaborato da ARERA, previo inserimento dell'eventuale conguaglio relativo alla differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione, fino a tre anni, nei piani finanziari successivi a partire dall'anno 2021;
- 4) **di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento: 31/10/2020 RATA UNICA;
- 5) **di riservarsi** di modificare la presente deliberazione a seguito di nuove leggi in materia;
- 6) **di dare atto** che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, come previsto dall'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000 n. 388 e successive modificazioni che così recita: " Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento." e saranno valide per gli anni successivi in assenza di specifica deliberazione, *ai sensi del comma 15 ter dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214*;
- 7) **di dare atto** che verrà applicato un abbattimento forfettario della quota variabile alle utenze non domestiche, agendo a "valle" delle tariffe 2019, in funzione della categoria economica di appartenenza, sulla base delle specifiche indicazioni contenute nella deliberazione di ARERA n. 158/2020 e successive modifiche ed integrazioni;
- 8) **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio stabilito dalla legge, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ex articolo 13 commi 15 e 15 *ter* del DI 201/2011, come modificato dall'art 15bis del DI 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 54/2019;
- 9) **di individuare** nel Responsabile del Settore Affari Generali, Commercio e Tributi Dott. Enrico Maria Giuliani il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 legge 241/90;

Visto l'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Pendezza, Tremolada)

ULTERIORMENTE DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante la scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI 2020.

Il Sindaco
Marco Corti

Sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Giuliani Enrico Maria

Sottoscritto digitalmente
